

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN PATRIZIO IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN VENANZO TR PIAZZA ROMA 5

Numero REA: TR - 76206

Codice fiscale: 00736980558

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-06-2015 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA		Allegato B'
"Società Cooperativa Sociale SAN PATRIZIO"		Rep. 77375
TITOLO I (DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA)		Rec. 23447
Art. 1 - Denominazione e Sede		
E' costituita ai sensi e per gli effetti della Legge 8 novem-		
bre 1991 n. 381, la Società cooperativa sociale denominata		
"Società Cooperativa Sociale SAN PATRIZIO", con sede nel Co-		
mune di San Venanzo (TR).		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo am-		
ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-		
sentanze, sia in Italia che all'Estero, nei modi e nei termi-		
ni di legge.		
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Sta-		
tuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizio-		
ni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperati-		
ve, nonché le disposizioni in materia di società a responsa-		
bilità limitata in quanto compatibili con la disciplina coo-		
perativistica.		
Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio d'e-		
sercizio si accerti il superamento del limite patrimoniale di		
cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, entro i tre		
mesi successivi l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare		
l'Assemblea per adeguare il presente Statuto alle norme rela-		
tive alle Società per azioni.		
Art. 2 - Durata		
1		

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II (SCOPO - OGGETTO)

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa non ha scopo di lucro ed ha come scopo mutualistico quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali per i soci lavoratori.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa intende perseguire tale interesse operando nei settori di cui all'art. 1 lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

L'attività della cooperativa si ispira ai principi della mu-

tualità e dell'imprenditorialità sociale al servizio della persona umana, è retta e disciplinata dai valori della fede cattolica e della solidarietà cristiana, nonché della libera e spontanea cooperazione nello spirito di servizio.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Articolo 4 - Oggetto Sociale

La cooperativa, con riferimento allo scopo che intende perseguire, ed ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

1) La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, attività di assistenza sociale, compresa la gestione di centri di accoglienza, diurni, di primo intervento e di comunità alloggio per l'assistenza ed il recupero di anziani, malati, cittadini extra-comunitari, tossicodipendenti, portatori di handicap e persone svantaggiate in genere; servizi di trasporto connessi alle attività sopraindicate.

2) Servizi di accoglienza per profughi, richiedenti asilo e altri soggetti in condizioni di precarietà;

3) Servizi o gestione diretta di attività educative ed assistenziali per minori, presso strutture scolastiche, residenziali, territoriali, asili nido, ludoteche, asili nido a-

ziendali, secondo quanto previsto dalle Leggi Regionali e Nazionali;

4) Attività di assistenza a domicilio e/o in strutture ospedaliere, a malati ed anziani e di collaborazione con associazioni ed enti che operano nel settore socio sanitario ed educativo;

5) Servizi di assistenza ai disabili nelle scuole di vario ordine e grado;

6) Gestione di campus estivi, oratori, assistenza e sostegno scolastico e post scolastico;

7) Attività di animazione e iniziative ricreative e culturali, sportive e connesse, idonee a raggiungere lo scopo sociale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione negli appositi Albi ed elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nello statuto; potrà richiedere o utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici utili alla realizzazione degli scopi so-

ciali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendali, ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, titolo meramente esemplificativo:

1. Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni o trattative private, in particolare stipulare le convenzioni di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991;

2. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese e società, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

3. Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

4. Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare

7 di 41

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che, comunque, possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni.

Art. 5 bis - Soci volontari

Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività di lavoro gratuitamente, senza fini di lucro anche indiretto, spontaneamente e in esecuzione di specifici obblighi giuridici-

ci, ma esclusivamente ai fini di solidarietà.

Art. 5 ter - Soci persone giuridiche

Possono essere ammesse come soci della Cooperativa, così come previsto dall'art. 11 della Legge 181/91, le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale, in ragione dell'interesse:

- a) Alla loro formazione professionale;
- b) Al loro inserimento nell'impresa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria speciale dei soci, coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,

	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coe-	
	renza con le strategie di medio e lungo periodo della coope-	
	rativa.	
	Le delibere di ammissione dell'Organo Amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. La durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 18, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa.	
	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ri-	
	storni nella misura di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Egli non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	9	

	eletto amministratore e non può esercitare i diritti di voto	
	previsti dall'art. 2476 del codice civile.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere	
	nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente	
	Statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	ed il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere e-	
	sclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di	
	formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e	
	dall'art. 13 del presente Statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio appartenente alla categoria speciale è ammesso a	
	godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a	
	condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibe-	
	ra di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della coope-	
	rativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizza-	
	zione aziendale.	
	In tal caso l'Organo Amministrativo deve comunicare la deli-	
	bera di ammissione in qualità di socio cooperatore ordinario	
	all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previ-	
	10	

sti dall'art. 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio appartenente alla categoria speciale, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 13.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quelle della cooperativa;

d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati

nella lettera a) del presente comma, la denominazione o ragione sociale dell'Ente, la sede legale, l'oggetto sociale,

il cognome ed il nome dei soggetti che ne hanno la rappresen-

tanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale del Presidente dell'Ente e dal Presidente del Collegio Sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla cooperativa, assunta dall'Organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello statuto e dei regolamenti della cooperativa.

Art. 8 - Procedura di ammissione

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro 60 giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione rigetta la domanda nelle seguenti ipotesi:

- mancanza, in capo all'aspirante socio, dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5;
- sussistenza, in capo all'aspirante socio, delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 5;
- per finalità di economicità quando, anche qualora l'aspirante socio sia ammissibile ai sensi del precedente articolo 5, l'ingresso dello stesso nella compagine sociale sia

foriero di ridurre i benefici mutualistici riconosciuti in capo agli altri soci.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

In caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle deliberazioni assunte, con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa ai soci appartenenti alla categoria speciale di cui all'art. 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le di-

sposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modifica dello statuto.

In tal caso la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia provveduto alla modificazione dello statuto.

Art. 9 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dall'art. 8;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esi-

genze della cooperativa;

d) Per i soci persone giuridiche, sviluppare le attività della cooperativa per le quali si sono impegnati.

E' fatto divieto ai soci persone fisiche di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e che esplicino attività concorrenti, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa.

Non adempiendo a tali obblighi il socio, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, viene escluso dalla cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

e) per recesso, esclusione o per causa di morte se il socio è persona fisica:

f) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica:

Art. 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in grado di svolgere l'attività lavora-

	tiva dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni di legge, del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5 e che comunque svolta o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli organi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative e comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito della fattispecie	
	17	

disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di
strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato
subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disci-
plinari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia
stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 - Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno diritto soltanto al rimborso
del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente
rivalutate a norma del successivo art. 21, lett. c), la cui
liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle per-
dite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bi-
lancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo sciogli-
mento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione
del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-
segnata al socio, ai sensi del successivo articolo 18, può
essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi le-
gali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 16 - Termini di decadenza e limitazioni al rimborso

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.

TITOLO IV (SOCI SOVVENTORI)

Art. 17 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore minimo di Euro 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di Euro 500,00.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, come si seguito indicato:

g) n. 1 voto per conferimenti fino a 2.500 Euro;

h) n. 2 voti per conferimenti oltre Euro 2.500 e fino a 5.000 Euro;

i) n. 3 voti per conferimenti oltre Euro 5.000 e fino a 10.000 Euro;

j) n. 4 voti per conferimenti oltre Euro 10.000 e fino a 15.000 Euro;

k) n. 5 voti per conferimenti oltre 15.000 Euro.

I voti attribuiti ai soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci pre-

senti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V (RISTORNI)

Art. 18 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in materia di ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni possono essere attribuiti esclusivamente ai soci lavoratori prestatori d'opera, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI (PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE)

Art. 19 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-

fluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 20 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo, con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente.

Salvo espresso autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'Organo Amministrativo che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 giorni al socio interessato.

Art. 21 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il Bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificato dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente articolo 18 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) la restante parte a riserva straordinaria;

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO VII (RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI)

Art. 22 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la eventuale nomina dell'Organo di Controllo;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 8) tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza

dalla legge e dal presente statuto.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis del codice civile.

Art. 23 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, ovvero con altri mezzi idonei a garantire la proposta dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'Organo di controllo, se nominato.

Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4 e 5 del precedente articolo 22 per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 25 - Votazioni

Per la votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 26 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 17.

Per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica l'articolo 6 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-

presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della cooperativa come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 27 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina di un segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28 - Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 15 (quindici) membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di ammi-

nistrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedono un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, ed eventualmente al sindaco, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-

do intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti la presenza si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, comma 5, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia-

no la remunerazione della prestazione mutualistica, il ri-
storno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda
o di ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una
partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono ri-
ferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se esi-
stente, sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior
rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effe-
tuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approva-
zione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella
gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-
co, con particolare riferimento alla sussistenza del requisiti
della prevalenza mutualistica o alle azioni che si inten-
dono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in
caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies del
Codice Civile.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare
le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-
missione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperati-
va. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la
rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del
consiglio e, in caso di assenza o impedimento al vice presi-

dente ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega loro conferita.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'organo di controllo, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 29 - Organo di controllo

La società può nominare il sindaco o il revisore, iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso di nomina di un sindaco, allo stesso è affidata la revisione legale dei conti.

La nomina del sindaco è obbligatoria qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2477 del codice civile.

TITOLO VIII (CONTROVERSIE)

Art. 30 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Organo di Controllo o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,

Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. L'arbitrato è amministrato.

Art. 31 - Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi nove dalla costitu-

zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi chiedano una pro-
roga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di con-
ciliazione della cooperazione per non più di una sola volta
nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso
in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro ca-
so in cui la scadenza del termine possa nuocere alla comple-
tezza dell'accertamento o al rispetto del principio del con-
traddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non
necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in
ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-
pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 32 - Normativa generale di riferimento

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei
due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplina-
ta dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Ca-
mera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigo-
re al momento della produzione della domanda.

TITOLO IX - SIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-
nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 - Devoluzione Patrimonio Finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio

sociale risultante dalla liquidazione, sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21, lettera c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 36 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I requisiti mutualistici, di seguito riepilogati, previsti dall'art. 2514 c.c. sono inderogabili per le cooperative a mutualità prevalente e devono di fatto essere osservati:

- a) Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente

versato;

b) Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) Il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.TO: RITA DE MATTEO;

" MARCO CARBONARI NOTAIO.

41 di 41